MANOVRA DI BILANCIO 2023

ANALISI MISURE APPROVATE



Iter legislativo

Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione, l'**Assemblea del Senato**, giovedì 29 dicembre, **ha approvato definitivamente il DDL di bilancio 2023** (A.S. 442) dopo aver rinnovato la fiducia al Governo sull'approvazione dell'art.1, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati, con 109 voti favorevoli, 76 contrari e un'astensione.

Posizione confederale

Confagricoltura accoglie con favore molte misure inserite nella Legge di Bilancio approvata al Senato. Tra queste il significativo esonero IRPEF per il 2023, il prolungamento del credito d'imposta per il Mezzogiorno, il rifinanziamento e la proroga per l'ultimazione degli investimenti della cosiddetta "Nuova Sabatini", strategica per incentivare l'accesso al credito da parte delle PMI ed efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti. Sostegno alle imprese anche con il rifinanziamento delle Garanzie ISMEA per agevolare gli interventi delle banche a favore delle PMI in un momento di crisi caratterizzato dall'aumento dei tassi di interesse.

Come sollecitato da Confagricoltura, viene inoltre prorogato il termine per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'acquisto dei carburanti agricoli, misura ancora non sufficiente a causa delle pesanti conseguenze del conflitto russo-ucraino, ma di particolare rilevanza per il settore agricolo.

Trova inoltre una risposta concreta la richiesta che Confagricoltura, unitamente a Uncai, a partire dall'inizio dello scorso anno aveva avanzato al Ministero dei Trasporti per ridurre gli indennizzi per la maggiore usura delle strade a carico dei convogli agricoli con massa complessiva superiore a 44 tonnellate per le imprese agricole e agromeccaniche. Aver ridotto del 70% i costi fissati è un passo importante che ci auguriamo porti presto a una revisione complessiva della normativa nazionale. Si evita così agli operatori agricoli e agromeccanici il pagamento di un indennizzo che non corrisponde in alcun modo al reale utilizzo dell'infrastruttura stradale, che stava creando notevoli difficoltà economiche e rallentava la movimentazione di alcuni mezzi tecnici di prioritaria importanza per l'agricoltura, come i fertilizzanti organici.

Confagricoltura giudica positive anche le proposte normative in materia di **rivalutazione dei terreni**, le misure di **agevolazione per** l'imprenditoria agricola giovanile e la riconfigurazione dei criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l'accisa sui tabacchi lavorati, diminuendone l'importo previsto dal testo iniziale del disegno di legge.

Altrettanto significativi gli **interventi relativi a fauna selvatica, emergenza brucellosi, flavescenza e mal secco degli agrumi**, sebbene la Confederazione auspichi interventi più strutturali e meno emergenziali per affrontare le avversità del settore.

Perplessità invece sulla nuova norma relativa al lavoro occasionale in agricoltura. Ad avviso di Confagricoltura, il nuovo istituto appare una forma ibrida tra lavoro dipendente e occasionale, senza di fatto semplificare, in quanto gli adempimenti a carico dell'impresa sono gli stessi del lavoro dipendente, sia pure con cadenze più rarefatte, cioè alla fine del rapporto.





FISCALITÀ

Commi 45-51 (Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

La norma riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Comma 64 (Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

La norma posticipa al 1º gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax, istituite dalla LDB 2020.



Comma 80 (Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

La norma estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Commi 107-111 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni; agevolazioni piccola proprietà contadina; agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici)

Il comma 107 apporta modificazioni all'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 (vedasi documento di analisi).

Comma 122 (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Il comma 122 apporta, a decorrere dal 1º gennaio 2023, alcune modificazioni al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.



Commi 265-270 (Proroga agevolazioni fiscali Mezzogiorno (copertura su FSC))

I commi 265 e 266, introdotti dalla Camera dei Deputati, modificando il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, **prorogano** dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno**. Inoltre, si modifica il primo periodo del comma 108 della medesima legge, estendendo l'indicazione dell'ammontare degli oneri per il finanziamento del credito di imposta anche all'annualità 2023. Alla copertura degli oneri per il 2023, quantificati in 1.467 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Comma 423 (Credito di imposta Termini di consegna beni ordinati entro 31 dicembre 2022)

La disposizione, introdotta dalla Camera, modifica, prorogandone la vigenza, il credito d'imposta introdotto dal comma 1057 della LDB 2021. Tale norma prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo. Con la modifica introdotta dalla disposizione in esame il termine del 30 giugno 2023 è sostituito dal 30 settembre 2023.





ENERGIA

Commi 2-9 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Le disposizioni estendono al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022, al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022.

Comma 13 (Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

La norma dispone l'estensione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente.

Comma 15 (Riduzione ARERA dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

La norma, come modificata in prima lettura, al fine di contenere per il I trimestre del 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, dispone che l'ARERA fissi una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.

Commi 30-38 (Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia)

La norma, in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, prevede l'applicazione, dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, di un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione e vendita dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via che obbliga il produttore a versare al GSE la differenza tra un prezzo di riferimento di 180€/MWh, (più alto, nella misura stabilita dall'ARERA, nel caso in cui i costi di generazione superino tale prezzo) ed un valore calcolato sulla base dei prezzi rilevati sul mercato.

Commi 39-40 (Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi)

La norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi previsti dall'articolo 7 del DM 2 marzo 2018, che prevede il riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC). L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.







LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Comma 281 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Il comma 281 prevede che l'esonero parziale per l'anno 2022 **pari a 0,8 punti percentuali** sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) come incrementato di 1,2 percentuali nel secondo semestre 2022 - ex articolo 20, comma 1, del decreto legge n. 115 del 2022 - sia prorogato, alle medesime condizioni, per l'intero 2023.

Commi 294-300 (Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli)

Il comma 294, al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Il comma 295 riconosce l'esonero di cui al comma 294 anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.



Commi 342-354 (Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

Il comma 342 apporta le seguenti **modificazioni all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017** (che disciplina le prestazioni occasionali con l'istituzione del contratto di prestazione occasionale - CPO - e del libretto di famiglia):

- la lettera a), intervenendo sul comma 1, lettera b), eleva da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo dei compensi per prestazioni occasionali erogabili complessivamente da ciascun utilizzatore;
- la lettera c) abroga il comma 8-bis, ai sensi del quale per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nell'apposita piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- la lettera d), intervenendo sul comma 14, lettera a), eleva da 5 a 10 il numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato che si possono avere alle proprie dipendenze per poter ricorrere a contratti di prestazione occasionale ed elimina conseguentemente l'eccezione prevista per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le quali il limite era fissato a 8 lavoratori;
- la lettera e), intervenendo sul comma 14, elimina la deroga attualmente prevista (per determinati soggetti, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) al divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo.



Il comma 343, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, stabilisce che si si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354. All'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate modificazioni:

- a. al comma 16, **estende al settore agricolo la misura minima oraria del compenso pari a 9 euro** (finora corrispondente all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL di settore, in linea di massima collocabile ad un livello inferiore, compreso fra 6 e 7 euro);
- b. al comma 17, modifica parzialmente il contenuto della dichiarazione che l'utilizzatore imprenditore agricolo deve rendere all'INPS almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione: essa dovrà contenere l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione e non più la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ai successivi 10 giorni, nonché del compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore consecutive nell'arco della giornata, eliminando le specificità finora previste sul punto per il settore agricolo;
- c. al comma 20, stabilisce che il superamento da parte dell'utilizzatore dei limiti di importo o durata della prestazione, al quale è ricondotta la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, viene valutato sulla base dei criteri validi per la generalità delle attività, eliminando quindi le peculiarità di calcolo finora previste per il settore agricolo; elimina poi un'esimente attualmente prevista in favore dell'imprenditore agricolo in rapporto all'erogazione di sanzioni per la violazione del divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale.





FILIERE E PROCESSI PRODUTTIVI

Commi 402-403 (Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy)

Il comma 402, al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024.

Commi 424-426 (Fondo per la sovranità alimentare; Fondo per il contenimento "mal secco agrumi")

La norma istituisce, nello stato di previsione del MASAF, il "Fondo per la sovranità alimentare", con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.

Inoltre, una modifica apportata dalla Camera dei Deputati istituisce, nello stato di previsione del MASAF, un Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione del "mal secco degli agrumi". Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.



Comma 427 (Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina)

La norma istituisce il Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023. Tali risorse sono destinate a incrementare fino a un massimo del 10 per cento i rimborsi per l'abbattimento degli animali ai sensi della L. 2 giugno 1988, n. 218, e dei DM 20 luglio 1989, n. 298, e 19 agosto 1996, n. 587.

Comma 432 (Fondo per la cura e il recupero della fauna selvatica)

La norma, inserita dalla Camera dei Deputati, al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, rifinanzia il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.

Comma 433 (Sostegno alle imprese colpite dalla flavescenza dorata della vite)

Viene istituito nello stato di previsione del MASAF, il **Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite**, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di **1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**.



Comma 439 (Integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

La norma, inserita dalla Camera dei Deputati, incrementa la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di **8 milioni di euro per l'anno 2023**, sulla base delle necessità della programmazione.

Comma 440 (Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)

Inserito dalla Camera dei Deputati, al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali, il comma incrementa il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Commi 441-442 (Rifinanziamento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici)

Viene autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura per le proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.

Commi 443-445 (Norme in materia di raccolta di legname depositato)

La norma, inserita dalla Camera dei Deputati, al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, consente **agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. Per il finanziamento di progetti relativi alle predette attività, è istituito, nello stato di previsione del MASAF, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023**.

Commi 447-449 (Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

Si modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica prevista dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In particolare, si aggiungono tra le finalità del controllo della fauna selvatica anche la tutela della biodiversità e la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale. Si precisa che il controllo avviene anche nelle aree protette e urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Inoltre, mentre la normativa vigente affida all'ISPRA il compito di valutare l'inefficacia dei metodi di controllo attuati dalle regioni, la nuova norma prevede che siano le regioni stesse, sentito l'ISPRA, a valutare l'inefficacia. Rimane ferma la competenza in capo alle regioni ad autorizzare in caso di valutazione di inefficacia dei metodi di controllo impiegati piani ulteriori che nella normativa vigente consistono solo nell'abbattimento mentre la nuova normativa prevede in alternativa l'abbattimento o la cattura. Le attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.

Commi 450-451 (Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità)

La norma istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Si demanda a un decreto del MASAF la definizione di criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio e il relativo ammontare.

Comma 505 (Riduzione indennizzo usure strade a causa di mezzi agricoli)

La norma, inserita dalla Camera dei Deputati, al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, **concede l'indennizzo per la maggiore usura della strada** ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, **nella misura ridotta del 70 per cento**, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.



Commi 698-700 (Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

La norma, inserita dalla Camera dei Deputati, al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna uno **stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023**, così ripartito:

- 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali;
- 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;
- 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale;
- 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale;
- 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;
- 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna;
- 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.







MISURE A SOSTEGNO DEL CREDITO

Commi 301-303 (Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità)

La norma stanzia 20 milioni di euro per l'anno 2023 alle attività di cui al titolo I, capo III, del D.Lgs. n. 185/2000, che reca misure in favore dello sviluppo in agricoltura dell'imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale. Si stabilisce, inoltre, un incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità - istituito presso il Ministero dell'agricoltura dall'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – al fine di consentirne l'avvio e la gestione, compreso il sostegno all'implementazione dei sistemi informatici e delle procedure finanziarie.



Commi 392-394 (Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI)

Il comma 392 proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall'articolo 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge n. 234 del 2021 e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina e disciplinato dal comma 55-bis della medesima legge.

Il comma 393 incrementa di 720 milioni di euro per l'anno 2023, per le finalità di cui al comma 392, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

Il comma 394, per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, **assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023**. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al **fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie**.



Commi 414-416 (Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI)

Il comma 414, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, integra l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Il comma 415 proroga per ulteriori 6 mesi, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti, come previsto dal decreto di cui all' articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Comma 421 (Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)

Il comma 421, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 76 del 2020 (Green new deal), **destina per l'anno 2023 le risorse disponibili sul fondo** di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019 (Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili) **alla copertura delle garanzie** di cui al medesimo articolo 64, **nella misura di 565 milioni di euro**, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro.



Commi 428-431 (Fondo per l'innovazione in agricoltura)


La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per l'innovazione in agricoltura", con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura. Il Fondo può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto, garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione prevede, inoltre, che possono essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.







PROSSIME TAPPE: AGGIORNAMENTO ISTITUZIONALE



La Camera dei Deputati ha avviato ieri, lunedì 9 gennaio, la discussione sulle linee generali del c.d. DL Aiuti-quater (già approvato dal Senato, in scadenza di conversione il 17 gennaio). È possibile che il Governo ponga la questione di fiducia nella giornata di mercoledì 11 gennaio.

Presso il Senato sarà avviato in settimana l'esame in sede referente del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, c.d. Milleproroghe. All'articolo 15, sono riportate le misure inerenti l'agricoltura. Le proposte emendative sono già concluse e saranno presentate appena fissati i consueti termini parlamentari.







GRAZIE PER L'ATTENZIONE!